COMUNE DI PIOMBINO DESE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale **n. 16 del 30/052006**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Autonomia del Comune

Il Comune di Piombino Dese è un ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune di Piombino Dese esercita la propria autonomia in conformità alle norme e ai principi del presente statuto, elaborato nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Il Comune di Piombino Dese realizza la propria autonomia normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria attraverso il presente statuto e i regolamenti comunali, nel pieno rispetto della legge e del principio generale di trasparenza.

Art. 2
Territorio e sede comunale

Il Comune di Piombino Dese costituisce un'unità territoriale suddivisa in: Piombino Dese capoluogo, frazioni di Torreselle, Levada e Ronchi.
Il Comune ha sede in Piazza Pio X n. 1.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale e presso la sede staccata di Villa Fantin; esse possono tenersi in luoghi diversi, nell'ambito del territorio comunale o di comuni diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 3
Stemma e gonfalone

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Piombino Dese.
Lo stemma del Comune è descritto dal decreto del consiglio dei ministri. Vi si raffigura una banda dorata su fondo rosso su cui poggia una quercia frapposta a due martin pescatore (piombini) affrontati. Al di sotto della banda compare, centrale, una stella ad otto punte, anch'essa dorata.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4
Finalità generali

Il Comune garantisce e attua pienamente il diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.
Il Comune tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la qualità dell'ambiente, la flora e la fauna nel rispetto delle leggi vigenti.
Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita intellettiva e sociale delle persone;
tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
tutela della vita umana, della persona e della famiglia attraverso la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
rispetto del principio di uguaglianza e degli inviolabili diritti dell'uomo proclamati dalla Costituzione.
sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
Promozione di un uso equilibrato e sostenibile del territorio che contemperi l'indispensabile tutela ambientale e i diritti e le necessità dei cittadini.

Art. 5
Promozione della cultura veneta

Il Comune di Piombino Dese riconosce le tradizioni culturali e linguistiche locali e regionali e ne promuove lo studio, la conservazione e la divulgazione.

Art. 6
Associazionismo

Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
Le modalità di registrazione saranno individuate dall'apposito regolamento.
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal

presente statuto.
Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
Il Comune riconosce alla Pro loco un ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale e collabora con essa nella promozione del territorio nelle sue molteplici esplicazioni.

Art. 7
Incentivazione e utilizzo delle strutture associative

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici e dei movimenti ad essi collaterali, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabiliti in apposito regolamento.

Art. 8
Volontariato

Il Comune promuove forme di volontariato che coinvolgano la popolazione in attività dirette al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce sociali in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni attivati dal Comune.
Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 9
Programmazione e cooperazione

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri enti locali ed in particolar modo con i comuni vicini, con la provincia di Padova e con la regione Veneto.

TITOLO II
ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 10
Organi

Sono organi del Comune:
a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta ;
c) il Sindaco;

Art. 11
Il consiglio comunale

Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 12
Regolamento interno

Le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute, per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, in apposito regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
Il regolamento può essere modificato con le modalità indicate nel comma precedente.

Art. 13
Attribuzioni del consiglio

Il consiglio comunale sviluppa la propria azione nell'ambito delle materie e con i poteri indicati dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio esercita, altresì, un generale potere di indirizzo politico amministrativo tranne nei casi in cui tali prerogative spettino al Sindaco o alla giunta per disposizione di legge o del presente statuto.

Art. 14
Elezioni e durata

L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge dello Stato.

Art. 15
Prerogative dei Consiglieri comunali

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il consiglio adotta la relativa deliberazione.
Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
Hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
Nell'esercizio delle loro prerogative, i consiglieri comunali usano indifferentemente la

lingua italiana o la lingua veneta. Hanno inoltre il diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni e documentazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato.
I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento.
I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme per il funzionamento del consiglio.
Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche allo scopo di riferire al Consiglio comunale ed eventualmente proporre al consiglio comunale atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.
Il Comune manleva da qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, il Segretario e i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.
Il comportamento degli amministratori deve. essere improntato al criterio di correttezza e al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
Con modalità da determinarsi secondo disposizione di legge, il gettone di presenza può essere trasformato in indennità di funzione.

Art. 16
Cessazione dalla carica di consigliere

Le cause di cessazione dalla carica di consigliere sono quelle individuate dalla legge.
Costituisce causa di decadenza dalla carica di consigliere l’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.
Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina le modalità di cessazione dalla carica di consigliere.

Art. 17
Prima adunanza e convocazione

La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il prefetto.
In tale seduta il consiglio comunale, subito dopo la convalida degli eletti, riceve i nomi dei componenti la giunta comunale.
L'adunanza è presieduta dal Sindaco.
Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco per l’approvazione, sentita la giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee

programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. Il Sindaco, sentita la Giunta, può proporre al Consiglio la modifica o l'integrazione delle linee programmatiche.

Art 18
Convocazione del consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno
Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del regolamento del consiglio comunale.
Il Consiglio è convocato se ne fanno richiesta un quinto dei Consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza con le modalità stabilite nel regolamento e con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19
Adunanze e deliberazioni

Il regolamento del Consiglio comunale fissa il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento di cui all'art 12.
Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il regolamento stabilisce la votazione segreta.
Il regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente statuto i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
Per l'approvazione del bilancio di previsione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune, anche nella seduta di seconda convocazione.
I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 20
Commissioni consiliari

Il Consiglio istituisce al proprio interno commissioni permanenti, temporanee e speciali in numero e composizione stabilito dal regolamento. Tra le Commissioni permanenti è da istituire quella sulle pari opportunità e quella di vigilanza e controllo.
Per quanto riguarda le commissioni di controllo e garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in

particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del consiglio comunale.
Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti.
Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del consiglio e della giunta.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
La delibera di istituzione delle commissioni comunali dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 21
Commissione d'indagine

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione;
Nella commissione di indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;
La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza;
La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

Art. 22
Gruppi consiliari

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale di cui all'articolo 12 e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
E' istituita, presso il Comune di Piombino Dese, la Conferenza dei capigruppo; i compiti e il funzionamento della stessa sono oggetto del regolamento del Consiglio comunale.
I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

Art. 23
Il Sindaco

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita tutte le competenze previste dalla legge. In tale veste emana provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Al sindaco spettano tutte le altre competenze individuate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 24
Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.
Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta.

Art. 25
Dimissioni

Il Sindaco può rassegnare le proprie dimissioni che divengono efficaci decorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale.
In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla contestuale nomina di un Commissario.

Art. 26
Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni del Sindaco.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma vi provvede il Prefetto.

Art. 27
Il Vice Sindaco

Il vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli assessori contestualmente alla nomina della Giunta e sostituisce il Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge.
In mancanza del vice Sindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età. Se vice Sindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del consiglio in caso di assenza del Sindaco sarà assunta dal consigliere anziano.

Art. 28

La Giunta Comunale

La giunta Comunale è l'Organo esecutivo del Comune con competenza generale.
E' organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa, di attuazione degli indirizzi generali.

Art. 29
Attribuzioni

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei responsabili degli uffici o del Direttore generale; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 30
Nomina della giunta

Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare. La sostituzione dell' assessore dimissionario o revocato deve avvenire entro 30 gg. dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

Art. 31
Composizione della giunta

La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 Assessori, tra cui il vice Sindaco, nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
Il Sindaco attribuisce a ciascun assessore funzioni organicamente ordinate per materie e la responsabilità politica amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.
La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica.
Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.
Non possono far parte della giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco.

Art. 32
Adunanze e deliberazioni

La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno

della seduta.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche; la Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti alla stessa.
Alle seduta della giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta degli stessi; la presenza dei revisori viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.
Alle sedute della giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e cura la verbalizzazione delle sedute sottoscrivendone i verbali.

Art. 33
Divieto di incarichi e consulenze

Agli assessori, al Sindaco e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o enti ed istituzioni dipendenti dal comune o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dello stesso.
Qualora, alla data dell'elezione, il Sindaco o i consiglieri si vengano a trovare in una delle condizioni di cui al comma precedente dovranno esercitare opzione entro 10 giorni dalla convalida dell'elezione.
La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

TITOLO III
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 34
Istituti

Sono istituti di partecipazione:
L'iniziativa popolare,
Gli organismi di partecipazione e consultazione,
Il referendum;
La partecipazione al procedimento amministrativo;
L'azione popolare;
Il difensore civico;
Il diritto di accesso agli atti amministrativi;
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Capo II
INIZIATIVA POPOLARE, ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Art. 35
L'iniziativa popolare

Tutti i cittadini possono presentare proposte di interesse generale nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio e possono rivolgere, altresì,

istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità.
Le proposte sono sottoposte all'esame del Consiglio entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento, previo parere della commissione consiliare, che ha facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori.
Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al consiglio comunale ed alla giunta, a seconda della loro competenza.
Il regolamento del consiglio comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni.

Art. 36
Organismi di partecipazione e consultazione

Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo, e più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
Il Consiglio comunale e la giunta possono deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della comunità locale su provvedimenti di interesse particolare o generale.
Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti.

Capo III
REFERENDUM CONSULTIVO

Art 37
Referendum

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi su questioni di interesse generale e in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
E' indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano il 10% degli iscritti nelle liste elettorali comunali;
La proposta soggetta a referendum è accolta se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e se la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
Entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente ad oggetto la proposta sottoposta al referendum.
Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum, nonché i limiti di ammissibilità dello stesso.

Capo IV
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 38
Diritto di partecipazione

Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dallo specifico regolamento, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma, la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinati individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Il regolamento disciplina, altresì, i limiti al diritto di partecipazione.

Art. 39
Accordi - Recessi - Controversie

Nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio di terzi, possono concludersi accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Capo V
L’AZIONE POPOLARE

Art. 40
Azione popolare

Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.

Capo VI
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 41
Istituzione e finalità

Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con sede presso la casa comunale.
Il Comune può decidere di convenzionare con altri comuni o con la provincia di Padova l’istituto del difensore civico.
Il difensore civico svolge, nei modi e termini stabiliti nel presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 42
Elezione - Durata – Requisiti – Trattamento economico

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
Ove in questa prima seduta non dovesse raggiungersi il quorum richiesto, il Consiglio viene riconvocato entro due mesi e procede alla elezione del difensore civico. Ove neanche in questa seduta si raggiunga il quorum della maggioranza dei due terzi il consiglio comunale dovrà essere convocato entro trenta giorni ed in quella seduta si eleggerà il difensore civico con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo elegge e decade con lo scioglimento dello stesso. Il difensore civico non può essere immediatamente rieletto.
Il difensore civico deve avere i requisiti per l'elezione a consigliere del Comune e va scelto fra i cittadini che abbiano una adeguata competenza giuridico-amministrativa e diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico.
Ciascun cittadino può avanzare la propria candidatura all'amministrazione comunale allegando il proprio curriculum professionale. Sarà compito dell'amministrazione predisporre in elenco le domande pervenute.
Al difensore civico spettano un'indennità e rimborsi nella misura determinata dal Consiglio comunale; nel caso si acceda all'istituto del difensore civico in forma convenzionata, la relativa indennità sarà determinata convenzionalmente.

Art. 43
Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
i membri del parlamento ed i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;
coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;
coloro che si trovano in rapporto di parentela o affinità entro il 4^ grado con amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, nonché con l'esercizio di qualsiasi attività che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale, sia che si tratti di prestazioni professionali o di commercio, che di lavoro autonomo o subordinato.
L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal consiglio comunale.
L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non esercita opzione, entro venti giorni dalla nomina.

Art. 44
Revoca

Il difensore civico, in caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per gravi motivi morali, può essere revocato con deliberazione del consiglio comunale da

adottarsi con la medesima procedura di nomina.

Art. 45
Prerogative

Spetta al difensore civico:
a) Intervenire presso l'amministrazione comunale e le aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, segnalando nei modi e nei termini stabiliti, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze, promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.
b) Agire sia su richiesta di chiunque vi abbia un interesse diretto, sia di propria iniziativa allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera comunità.
c) Effettuare, a termini di legge, il controllo eventuale di legittimità sugli atti della giunta e del consiglio
d) Segnalare eventuali irregolarità al difensore civico regionale, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni ed anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla regione.
e) Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari, nonché ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.
E' facoltà del difensore civico, quale garante della imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 46
Modalità di intervento

I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo attivato presso il Comune e le aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del difensore civico qualora ricorra alcuno dei presupposti indicati all'articolo precedente.
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta, chiarimenti ed informazioni e per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.
Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il difensore civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Sindaco.
Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco e della giunta l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.

Art. 47
Rapporti con il consiglio comunale

Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni e irregolarità formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.
Può partecipare, se invitato, alle sedute del consiglio comunale ed essere chiamato ad intervenire senza diritto di voto.
Il difensore civico, entro 30 giorni dall'elezione, indica in apposita relazione indirizzata ai Consiglieri comunali le linee programmatiche entro le quali intende agire.

Capo VII
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 48
Diritto di accesso

Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia un interesse debitamente motivabile, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal relativo regolamento.
Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune, nonché dei concessionari di pubblici servizi.
Il regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.

Art. 49
Diritto all'informazione

Gli atti amministrativi sono pubblici.
Fatta salva la pubblicazione nell'Albo pretorio e la notificazione degli atti nei termini di legge, nell'ambito dei principi generali fissati dal presente statuto il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che rendono effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero possibile di cittadini.
Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino.
Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della regione e dei regolamenti comunali.

Art.50
Consiglio comunale dei ragazzi

Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 51
Principi generali amministrativi

L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi stabiliti nel presente statuto ed è improntata, inoltre, ai seguenti altri principi:
organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché i principi di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 52
Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda sui principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al personale dipendente dell'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria

azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 53
Segretario Comunale

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, collabora con il Sindaco stesso, con la giunta e con il consiglio e svolge tutti i compiti ascrittigli dalla legge e dal presente statuto assicurando agli organi l'opportuna assistenza giuridica e amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto e ai regolamenti.
Il Segretario comunale può svolgere le funzioni di direttore generale su incarico del Sindaco nei casi contemplati dalla legge.

Art. 54
Vicesegretario

La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario Comunale.
Il Vice Segretario collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 55
Direttore generale

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi , dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 56
Attribuzioni dei responsabili di settore (apicali)

Ai responsabili apicali, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dal consiglio o dalla Giunta comunale.
I compiti propri dei responsabili, le modalità di espletamento degli stessi e la valutazione circa il raggiungimento dei risultati di gestione sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal presente statuto e dalla legge.

Art. 57
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può programmare le assunzioni,

al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione dell'area direttiva, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente siano titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.
I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 58
Collaborazioni esterne

Possono essere previste collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
Il regolamento degli uffici stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, la durata, che non potrà essere comunque superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 59
Forme di gestione (Servizi Pubblici)

Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, può ricorrere alle seguenti forme:
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico costituita o partecipata dal Comune, qualora il consiglio comunale ritenga opportuna, in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Il comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi a tal fine dei principi e degli strumenti di diritto comune.
Il consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, delibera la forma prescelta di esercizio del servizio pubblico ed esercita i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione degli atti procedimentali.

Articolo 59 bis
Istituzioni

Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, servizi culturali, servizi educativi e scolastici, servizio bibliotecario, servizio manifestazioni, sagre e spettacoli, servizi ricreativi e per il tempo libero (anche sportivi) sia gestito a mezzo di Istituzione, organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito Regolamento.
Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione il Presidente e il Direttore.
Il Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, è nominato dal Sindaco obbligatoriamente tra i Consiglieri Comunali.
A garanzia del necessario coordinamento tra l'Istituzione e la Civica Amministrazione, il Vice Sindaco è membro di Diritto del Consiglio di Amministrazione e lo presiede.
Il Direttore è nominato dal Sindaco, ed è prescelto tra il segretario comunale, i funzionari apicali dell'Ente ovvero attraverso la forma dell'incarico professionale.
Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore restano in carica fino alla conclusione del mandato del Sindaco; gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
Per la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione si applicano – per quanto compatibili – le disposizioni previste per la revoca degli assessori comunali. Il Direttore può essere revocato dal Sindaco per gravi e comprovati motivi, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Comunale, con preavviso non inferiore a 15 giorni; altresì può essere revocato ove cessi il rapporto di servizio con il Comune di Piombino Dese.
Il Consiglio Comunale conferisce all'Istituzione le risorse, ne determina le finalità e gli indirizzi esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.
La Giunta comunale è competente per la individuazione degli specifici compiti tra quelli previsti dal primo comma e per la assegnazione del personale, con deliberazione da assumere annualmente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione."

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60
Disposizioni generali in materia finanziaria

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa determinati, dal regolamento di contabilità.
L'attività finanziaria e contabile del comune si esplica, essenzialmente e fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni normative, nella predisposizione e successiva deliberazione del

bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e nella predisposizione e nella successiva deliberazione della rendicontazione comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Art. 61
Attività contrattuale

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 62
Collegio dei revisori dei conti

Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e ottempera agli ulteriori obblighi stabiliti dalla legge secondo una logica di costante e immediata collaborazione con l'amministrazione comunale volta al pieno raggiungimento dei principi contabili stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 63
Controllo economico della gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

TITOLO VI
UNIONE DEI COMUNI

Art.64
Unione dei Comuni

Il Comune ricerca l'unione con altri enti locali allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di mansioni.

TITOLO VII
MODIFICHE TERRITORIALI

Art. 65
Modifiche territoriali

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66
Approvazione dello statuto

Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

Art. 67
Revisione ed abrogazione dello statuto

La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità disposte per l'approvazione.
La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

Art. 68
Disposizioni finali

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.